AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA n. 477 del 30/12/2020

Oggetto: ***Art. 67 CCNL 21/05/2018. Disciplina delle risorse decentrate. Risorse Stabili. Costituzione Fondo Anno 2020.***

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che,

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali)", ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 "l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del Direttore Generale dell'AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.";
- con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 "Legge regionale n. 24/2012 e L.R. n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)";
- il Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato approvato con Verbale del Comitato dei Delegati del 09 dicembre 2019, con i relativi allegati;

Osservato che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le Amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nelle more dei rinnovi contrattuali, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- che le modalità di determinazione delle suddette risorse sono definite dall'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 e risultano suddivise in due categorie;

- risorse stabili, aventi carattere di certezza, stabilità e continuità di competenza dirigenziale, le quali vengono confermate con le stesse caratteristiche anche negli anni successivi ed integrate sulla base delle disposizioni previste dai contratti di lavoro, nonché delle risorse umane presenti in organico all'Ente;
- risorse variabili, aventi carattere di "eventualità e variabilità" annualmente modificabili in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del programma dell'Ente;

Dato atto che,

– sulla base delle disposizioni dettate dal CCNL del 21.05.2018, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'Ente e come tale sottratta alla contrattazione decentrata integrativa, mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio delle trattative per la stipula del contratto stesso;
– l'Agenzia di nuova costituzione non può sottendere al disposto del'art. 23 c.2 del D.Lgs. 75 del 25/05/2017 e che il fondo così come per l'anno 2019 sulla base dell'orientamento applicativo dell'Aran RAL061 deve essere costituito mediante tecniche di benchmarking con altri enti di equivalente livello organizzativo in termini di consistenza di personale, quindi, mediante l'analisi dei fondi degli stessi enti il valore medio delle risorse che compongono il relativo finanziamento risulta essere il valore di riferimento per la costituzione;

Considerato che l'Agenzia:

– ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di preconsuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;

Dato atto che:

– nella definizione delle risorse variabili per l'anno sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art.15, c.1, lett.k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, D.Lgs. n.50/2016) così come da regolamento approvato;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L.n. 296/2006;

Richiamato il D.Lgs.n.118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n.4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c.2, D.Lgs.n.165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

- *Visto il D.Lgs.n.267/2000;*
- *Visto il D.Lgs.n.165/2001;*
- *Visto lo statuto dell'Agenzia*
- *Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *Visto il CCNL Funzioni locali 21maggio2018;*

DETERMINA

1) **DI COSTITUIRE**, ai sensi degli art.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, tenuto conto dell'Orientamento Aran RAL061;
2) **DI DARE ATTO CHE** la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di ri determinazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3) **DI APPROVARE** il fondo per come costituito per € 51.898,64 per l'annualità 2020, di cui € 9.236,18 rivenienti da economie di risorse stabili annualità 2019 dando atto che tale spesa risulta integralmente ricompresa nell'ambito delle previsioni contenute nel macroaggregato 01 dell'annualità 2020 del bilancio preventivo 2019/2021;
4) **DI TRASMETTERE** il presente atto al Collegio dei Revisori per gli adempimenti consequenziali;
5) **DI COMUNICARE**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U.

Bari 30/12/2020

Il Direttore Generale

Avv. Gianfranco Grandaliano

Firmato digitalmente da:GRANDALIANO GI
ANFRANCO
Data:30/12/2020 18:07:45

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DELLE MODALITA' DI COSTITUZIONE DEL FONDO DECENTRATO INTEGRATIVO PROVVISORIO PER L'ANNO 2020 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE

Con la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 "*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)*", è stato stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*".

Nel corso dell'esercizio 2018 si è dato avvio alle procedure di reclutamento del personale tramite mobilità volontaria. Le procedure si sono concluse con l'individuazione di due unità di personale categoria D che sono state funzionalmente inquadrate nell'organico dell'Agenzia durante il corso del 2019.

Considerato che l'Agenzia è un ente di nuova istituzione, non si è resa necessaria la definizione in modalità provvisoria del fondo decentrato integrativo per gli anni 2017 e 2018 per il personale non dirigente in quanto durante l'attività dei primi due anni si è fatto ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Altresì, la definizione in nuce dell'organico dell'Agenzia iniziata nel corso del vigente anno, determina la necessità della predisposizione degli atti relativi alla costituzione del Fondo salario accessorio anche, e soprattutto, al fine di rendere opportune tutele ai dipendenti dell'Agenzia.

Con i Decreti del Direttore Generale dell'Agenzia numm. 90/91/92/93/94/95 del 2019 si è dato corso a procedure di selezione pubblica a tempo determinato per l'individuazione di num. 2 unità

di personale da inquadrarsi nella categoria giuridica D e num. 8 unità di personale da inquadrarsi nella categoria giuridica C, tal che al termine delle procedure l'Agenzia potrà contare su 2 unità di personale a tempo indeterminato e 10 unità a tempo determinato.(……).

Allo stato attuale tutte le procedure espletate sono da ritenersi concluse. Con Determina Dirigenziale n. 420 del 23/11/2020 è stato, infatti, disposto di procedere all'assunzione a tempo pieno e determinato per 36 mesi delle figure professionali selezionate e nel rispetto delle graduatorie approvate rispettivamente per le procedure di cui ai Decreti n. 90/2019, 91/2019, 93/2019 e 94/2019. Per i Decreti 92/2019 e 95/2019 è stata pubblicata la Determina di selezione dei vincitori essendo state concluse le procedure di selezione in data 18/12/2020.

Definizione del Fondo Salario Accessorio

In prosecuzione con le modalità di definizione del Fondo salario accessorio 2019, fermo restando l'applicazione in analogia con l'orientamento applicativo dell'Aran RAL061 che suggerisce per gli Enti di nuova Istituzione di utilizzare tecniche di benchmarking con altri enti di equivalente livello organizzativo in termini di consistenza di personale e di ricavare, quindi, mediante l'analisi dei fondi degli stessi enti il valore medio delle risorse che compongono il relativo finanziamento, si ribadisce il valore medio ottenuto rapportato ai dipendenti a tempo indeterminato al 31 dicembre 2020, sì da quantificare l' importo del fondo.

Gli orientamenti applicativi dell'Aran EPNE215 già avevano ampiamente definito lo scenario di costituzione del fondo seppur individuando nel numero "effettivo" dei dipendenti che avrebbero ricoperto i posti vacanti della dotazione organica, il moltiplicatore per ottenere il valore delle risorse da destinare.

A tal fine, previa valutazione dei valori medi pro-capite dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente di n. 6 Enti dei quali n. 5 della Regione Puglia en. 1 della Regione Emilia Romagna che per comparto applicativo di CCNL, consistenza del numero di unità di personale, tipologia e territorialità rappresentino un adeguato campione di parametrazione si è proceduto alla individuazione dei valori pro-capite per la costituzione del Fondo dell'Agenzia.

N.	ENTE	N. DIP.	IMPORTO	ANNO	MEDIA DIPENDENTE
1		107	€ 1.373.344,00	2018	€ 12.834,99
2		23	€ 208.000,00	2018	€ 9.043,48
3		10	€ 142.330,00	2018	€ 14.233,00
4		69	€ 637.652,16	2018	€ 9.241,34
5		140	€ 1.614.238,00	2017	€ 11.530,27

6		31	€ 387.913,11	2018	€ 12.513,33
					€ 69.396,41
Media Valori Individuali di Accantonamento					**69.396,41/6 = 11.566,07**

COSTITUZIONE FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020	
Totale Costituzione Iniziale Fondo 2020	**€ 23.132,14**

Il Fondo così individuato è comunque comprensivo del Fondo Straordinario che, prudenzialmente calcolato in ragione di 20 ore per il tempo intercorrente dalla data di assunzione del 03/12/2020 e fino al termine del 31/12/2020 per il numero di dipendenti a tempo determinato Cat. C pos. Economica C1 pari ad € 812.40.

La costituzione e la destinazione del Fondo Decentrato Integrativo 2020 verrà effettuata in base alla contrattazione integrativa con le linee di indirizzo definite dal CCNL "Funzioni Locali" nazionale.

Pertanto, il fondo complessivo del 2020 risulta essere:

FONDO INTEGRATIVO DECENTRATO ANNO 2020	**ANNO 2019**	**ANNO 2020**
	Personale in servizio 2	**Personale in servizio 2**
COSTITUZIONE:		
RISORSE STABILI		
CCNL 01/04/1999 art. 15 c. 5 (dotazione organica)		**€ 23.132,44**
ECONOMIE ANNO 2019		**€ 19.966,20**
TOTALE RISORSE STABILI		**€ 43.098,64**
RISORSE VARIABILI	**€ 0,00**	
TOTALE RISORSE VARIABILI		**€ 0,00**
TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO		**€ 43.098,64**

Utilizzo risorse anno 2020 RISORSE STABILI

Le risorse stabili devono essere utilizzate per finanziare quegli istituti che richiedono pagamenti stabili in ordine alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a

riferimento nonché agli accordi definiti in sede decentrata.

Progressioni economiche orizzontali storiche e Progressioni economiche orizzontali: le progressioni economiche orizzontali di cui all'art. 5 del CCNL dell'1.4.1999, come ribadito dall'art. 34 del CCNL del 22.1.2004, possono essere finanziate esclusivamente con le risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 31, comma 2, del medesimo CCNL del 22.1.2004. Come specificato nell'orientamento applicativo Aran RAL265, in caso di mobilità volontaria del personale, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.n.165/2001, l'onere per il pagamento della posizione economica (o delle posizioni economiche) riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito grava sempre sulle risorse decentrate stabili dell'ente di destinazione, secondo le regole generali. Pertanto, tale vincolo generale non può non trovare applicazione anche relativamente all'onere per il pagamento della posizione economica riconosciuta dall'ente di appartenenza al dipendente trasferito. Le risorse stabili necessarie per il pagamento della progressione orizzontale del dipendente trasferito dovranno essere reperite tra quelle generali disponibili presso l'ente stesso. Questa tipologia di risorse può essere legittimamente incrementata solo nel rispetto di precise disposizioni contrattuali in materia. Infatti, nessuna clausola contrattuale legittima un automatico incremento delle risorse stabili per il solo fatto di dover fronteggiare il maggior costo di una progressione economica orizzontale a seguito di un processo di mobilità. Diversamente ritenendo, si finirebbe per collocare, sia pure indirettamente, questo costo a carico del bilancio dell'ente la quota di oneri relativi al valore della progressione economica orizzontale all'interno della categoria da riconoscere al personale che ha beneficiato di tale applicazione contrattuale, ai sensi dell'art. 5del CCNL del 31.03.1999, è interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 32 c.2 del CCNL 22.01.2004.

Indennità di comparto: l'indennità di comparto, introdotta e disciplinata dall'art. 33 del CCNL 22.01.2004 con l'intento di conseguire un progressivo riallineamento della retribuzione complessiva del personale del comparto Regioni e Autonomie locali con quella del personale pubblico, ha carattere di generalità e natura fissa, continuativa e ricorrente e va corrisposta per dodici mensilità, finanziata con risorse tanto a valere sul Fondo quanto sul Bilancio.

Le indennità di comparto nei casi di nuovo inserimento di unità lavorative sono già incluse nel contratto iniziale (Cat. D Pos. Economica D1)

Le risorse stabili negli enti con dirigenti dovranno essere depurate dalle risorse attribuite ai titolari di posizioni organizzative e alle alte professionalità che sono pagate direttamente in bilancio.

FONDO PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI STORICHE	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
D3-D4	1	1.177,54	1.177,54
D4-D5	1	1.283,62	1.283,62
TOTALE			2.461,16 €
Progressioni in altri enti			
Incremento da CCNL 2016-2018			
RISORSE DA DESTINARE			2,461.16 €
TOTALE PEO			**2.461,16** €

FONDO INDENNITA' DI COMPARTO	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
D	2	622,80 €	1.245,60 €
C (anno 2020 per una mensilità)	3	51,90 €	155,70 €
TOTALE			**1401,30 €**
TOTALE			1.401,30 €

PRODUTTIVITA'	N.UNITA' PERS.	VALORE UNITARIO	TOTALE
UNITA' T.I IN DOTAZIONE	2	6.000,00 €	8.000,00 €
UNITA' T.D. IN DOTAZIONE	3	6.000,00 €	18.000,00 €
TOTALE			**30.000,00 €**
TOTALE			30.000,00 €

Compenso incentivante per la produttività: le risorse previste ai sensi dell'art.17, c. 2, lett. a) del CNL 01.04.1999 vengono erogate sulla base di criteri legati alla qualità delle prestazioni rese, al raggiungimento di obiettivi e all'assunzione di specifiche responsabilità. Le previsioni di

attribuzione dei compensi incentivanti sono determinate da apposito regolamento in ossequio alle disposizioni in materia di meritocrazia e premialità previste nel Titolo III del D.Lgs. 150/2009.

Indennità di specifica responsabilità: le risorse previste ai sensi dell'art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL 01.04.1999 sono previste per la retribuzione a fini compensativi di specifiche responsabilità attribuite a personale di categoria C e di categoria D e, qualora presenti, per la copertura ad interim di posizioni vacanti in dotazione organica.

DESCRIZIONE		
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. b) (Progr. Orizz. Storiche)	2.461,16 €	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. b) (Progr. Orizz. 2020)	€	
CCNL 21/04/2004 art. 33 (Indennità di comparto)	1.401,30€	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. f) (Specifiche responsabilità)	0,00 €	
CCNL 01/04/1999 art. 17 c. 2 lett. a) (Produttività)	30.000,00 €	
TOTALE RISORSE STABILI		**33.862,46 €**
RISORSE VARIABILI	8.800,00 €	
TOTALE RISORSE VARIABILI		**8.800,00 €**
RISORSE STABILI RESIDUALI		**9.236,18 €**
RISORSE VARIABILI RESIDUALI		
RISORSE DA DESTINARE		**9.236,18 €**
TOTALE FONDO INTEGRATIVO DECENTRATO		**51.098,64 €**

Il fondo per la produttività trova copertura nelle risorse fisse.

Risorse Variabili

Gli incentivi per funzioni tecniche (art. 67 comma 63 lett. C) CCNL 21.05.2018) sono individuati quali risorse variabili non soggette a limitazioni ed essendo direttamente collegate ad attività espletate dall'Ager quale Centrale Unica di Committenza o Stazione Unica Appaltante, eseguite per conto terzi sono già state oggetto di impegno con i successivi Decreti di approvazione num. 42/2019 , num. 110/2019 e num. 118/2019 essendo previste nel quadro economico di gara.

COPERTURA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE

La copertura finanziaria per l'anno 2020 è stata assicurata dai contributi in termini di quote conferitorie dei Comuni per lo stesso anno allocate su voci di bilancio cap. 55 articoli di declinazione "Fondo miglioramento servizi" per € 51.898,64.